

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA**

*(approvato dal Consiglio della Dipartimento del 25/09/2024)
emanato con Decreto del Direttore n. 13 del 02/10/2024*

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio dei Corsi di Studio in “Ingegneria Civile Ambientale” dell’Università degli Studi della Basilicata, d’ora in avanti denominato Consiglio.
2. Il Consiglio è espressione di tutti i docenti strutturati nell’Università degli Studi della Basilicata che svolgono attività didattica nei corsi di studi di cui al successivo comma 3.
3. Il Consiglio ha il compito di gestire e coordinare le attività didattiche dei seguenti corsi di studi:
 - a) *Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (CdL ICA) Classe L-7 - Ingegneria civile e ambientale, istituito presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata (USB),*
 - b) *Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (CdLM- IAT), Classe LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio, istituito presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata (USB),*
 - c) *Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (CdLM-IC), Classe LM-23, Ingegneria Civile, istituito presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata (USB),*

Art. 2 Composizione e articolazione interna

1. Il Consiglio è composto da:
 - I docenti (professori e ricercatori) che siano titolari di insegnamento in almeno uno dei tre predetti corsi di studio e strutturati presso l’Università degli Studi della Basilicata, ovvero una rappresentanza degli stessi, designati dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria, in numero tale da garantire adeguata rappresentanza delle aree disciplinari coinvolte nella formazione all’interno dei corsi di studi.
 - una rappresentanza di studenti iscritti ai corsi di studi, corrispondente al 15% del totale dei componenti arrotondato all’intero superiore e, in ogni caso, pari ad almeno uno studente per corso di studio. Tale rappresentanza è eletta dagli studenti dei corsi di studi fra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studi stessi e dura in carica per due anni. Nel caso in cui tale rappresentanza non risultasse eletta, essa è designata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria tra gli studenti iscritti ai corsi di studi.
2. Il Consiglio è retto da un Coordinatore che ne ha la rappresentanza e ne rende esecutive le deliberazioni. Il Coordinatore adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.
3. Il Coordinatore è eletto dai componenti il Consiglio nella seduta d’insediamento, convocata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria, tra i professori di I e II fascia a tempo pieno che fanno parte del Consiglio e sono strutturati presso il Dipartimento di Ingegneria. L’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione

hanno riportato il maggior numero di voti: è eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di questi, il più anziano in ruolo.

4. Il Coordinatore designa, tra i componenti del Consiglio strutturati presso il Dipartimento di Ingegneria, un vice-Coordinatore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Coordinatore designa, tra i componenti del Consiglio, il Segretario verbalizzante. Tali designazioni sono revocabili per giustificato motivo in qualsiasi momento.
5. Il Coordinatore e i Consiglieri durano in carica quattro anni. In caso dimissioni, prima della scadenza dei quattro anni, si provvede alla sostituzione come descritto dai commi 1 e 3; per i rappresentanti degli studenti si attinge alla lista dei votati e, in mancanza, alla designazione. I membri designati o eletti in sostituzione durano in carica per lo scorcio del mandato. Il vice-Coordinatore e il Segretario decadono al termine del mandato del Coordinatore che li ha designato o in caso di sue dimissioni.
6. In caso di assenze non giustificate superiori al 50% delle riunioni convocate nell'anno accademico il Consigliere decade dall'incarico.
7. La mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione del Consiglio.
8. Il Consiglio, su proposta del Coordinatore, nomina per ciascun corso di studio un Referente del Gruppo di Assicurazione della Qualità, che sarà responsabile delle procedure di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accredimento. Il mandato del Referente coincide con quello del Consiglio.
9. Il Consiglio, su proposta del Coordinatore, nomina annualmente i membri di:
 - Gruppo di Assicurazione della Qualità;
 - Gruppo di Riesame;
 - Commissione Tirocini e Tesi di laureae individua inoltre, su proposta del Coordinatore, i responsabili delle attività inerenti:
 - Carriere degli Studenti;
 - Mobilità Internazionale;
 - Orientamento (in entrata, in itinere ed in uscita);
 - Rapporti con gli Ordini Professionali.
10. Il Consiglio, inoltre, può insediare commissioni o gruppi di lavoro per lo studio o la gestione di circoscritti e definiti argomenti di proprio interesse.
11. Il Consiglio, il Coordinatore, il vice-Coordinatore, il Segretario, il Gruppo di Assicurazione della Qualità e il Gruppo di Riesame sono nominati con decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria.

Art. 3 Compiti

1. Sono compiti del Consiglio:

- predisporre le proposte dei *Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio* ad esso afferenti, in particolare:
 - definire i curricula formativi offerti agli studenti nell'ambito di ciascun corso di studi, con la chiara indicazione degli obiettivi formativi; definire l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

- indicare gli obiettivi formativi specifici, i programmi, i crediti e le eventuali propedeuticità o requisiti d'ingresso degli insegnamenti e delle attività formative;
- definire le attività formative propedeutiche;
- definire le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso anche a conclusione di attività formative propedeutiche;
- proporre al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria le modalità di copertura dei moduli didattici;
- coordinare e armonizzare, d'intesa con i singoli docenti, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi;
- valutare le istanze di ammissione ai corsi di studio esaminare ed approvare i piani di studio individuali presentati dagli studenti, tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, delle esigenze di formazione culturale e professionale dello studente e della coerenza complessiva del piano di studio;
- esaminare ed approvare i percorsi formativi personalizzati presentati dagli studenti;
- deliberare sul riconoscimento dei crediti per trasferimenti o passaggi tra corsi di studio universitari, sul possesso di competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa e, in mancanza di docenti referenti individuati dal Consiglio di Dipartimento, su altre competenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università, tenuto conto della congruenza delle attività formative e della corrispondenza dei relativi carichi didattici;
- pronunciarsi circa l'attualità dei contenuti formativi relativi a crediti per i quali sia trascorso il periodo di validità e, se necessario, definire argomenti e modalità delle verifiche per la convalida;
- istruire e deliberare in merito alla mobilità studentesca, sia in entrata che in uscita, e al riconoscimento delle attività svolte, su proposta dei responsabili della mobilità internazionale;
- proporre al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria, ulteriori norme non contenute nei *Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio* riguardanti i piani di studio;
- istruire e deliberare in merito alle materie a scelta, alle attività di tirocinio (di cui al successivo art. 4) e di tutorato e orientamento (di cui al successivo art.5) sulla base di quanto stabilito nei *Regolamenti Didattici dei Corsi di Studi*, nei *Manifesti degli Studi*, e nei pertinenti regolamenti di ateneo;
- istruire ogni altra materia inerente l'organizzazione dei percorsi formativi non ricompresa nei punti precedenti.

Art. 4 Tirocini

1. Gli studenti possono inoltrare al Consiglio, secondo le modalità da questo stabilite, istanza per svolgere tirocini formativi o di orientamento. Possono svolgere tirocini formativi solo gli studenti che nel proprio piano di studi abbiano crediti della opportuna tipologia.
2. L'attività di tirocinio può svolgersi preferibilmente presso organizzazioni esterne all'Ateneo, ovvero in strutture interne all'Ateneo.
3. Lo svolgimento del tirocinio è subordinato all'approvazione da parte della Commissione Tirocini e Tesi di Laurea, di cui all'Art.2, comma 9, che ha potere deliberante in materia.

Art. 5 Tutorato e Orientamento

1. A ciascuno studente è attribuito un tutor tra i docenti afferenti al Consiglio. L'attribuzione è curata dal Consiglio.

2. Le attività di orientamento, in entrata, in itinere e in uscita dei corsi di studio sono organizzate preferibilmente di concerto con le competenti strutture di Ateneo ed eventuali delegati del Direttore di Dipartimento con i quali dovranno interfacciarsi i responsabili dell'attività di orientamento dei corsi di studio.

Art. 6 Assegnazione argomenti per le prove finali

1. Per i corsi di studi coordinati e gestiti dal Consiglio, su richiesta congiunta del docente relatore e dello studente interessato, l'argomento da discutere per conseguire la prova finale viene comunicato alla Commissione Tirocini e Tesi di Laurea, di cui all'Art.2, comma 9.

Art. 7 Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore, di norma prima di ogni seduta del Consiglio del Dipartimento o comunque ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
2. Qualora la composizione del Consiglio di corsi di Studio preveda una rappresentanza dei docenti (professori e ricercatori) che siano titolari di insegnamento in almeno uno dei tre corsi di studio di cui all'art. 1, il Coordinatore è tenuto a invitare alle sedute, senza diritto di voto, anche gli altri docenti titolari di insegnamento nei corsi predetti, non membri del consiglio e strutturati presso l'Ateneo.
3. Le sedute si svolgono in via ordinaria e/o telematica, ai sensi del regolamento emanato con D.R. N. 512 del 2 novembre 2023 e nel rispetto dei criteri in esso indicati, e sono valide quando, dopo regolare convocazione, sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
4. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti il Consiglio. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
5. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o incompatibilità, dal vice Coordinatore. In caso di urgenza o di incompatibilità di presenza sia da parte del Coordinatore che del vice Coordinatore la seduta è presieduta dal decano dei docenti del consiglio.
6. Ai fini della verifica della validità, gli intervenuti alla seduta sono tenuti a firmare il prospetto delle presenze sia al loro ingresso sia all'uscita, qualora intendano allontanarsi definitivamente dalla stessa prima della sua conclusione. Gli allontanamenti temporanei e i relativi rientri devono essere comunicati dagli interessati al segretario verbalizzante.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.
8. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di interesse generale o quando sia necessaria l'espressione di pareri tecnici, Il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria o il Coordinatore del Consiglio possono disporre che alla seduta partecipino, senza diritto di voto, anche soggetti non facenti parte del Consiglio.
9. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta, e sono trasmesse con celerità agli uffici che devono curarne l'esecuzione.
10. I verbali sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali della discussione e il dispositivo di approvazione per ciascun punto in discussione. Chiunque intenda far iscrivere a verbale un intervento o una dichiarazione di voto è tenuto a consegnarne il testo

sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva.

11. I verbali, sottoscritti in ogni pagina dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante, sono trasmessi all'Ufficio Didattica, che ne cura la conservazione.

Art. 8 Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria ed emanato dal Direttore. Eventuali modifiche saranno predisposte dal Consiglio e approvate allo stesso modo.
2. Il Consiglio può deliberare proposte di modifica al presente Regolamento, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria. Per la deliberazione delle proposte di modifica al presente regolamento è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
3. Con l'entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, contenute in fonti normative equivalenti o minori, con esso in contrasto.

Art. 9 Norma transitoria

1. Il Consiglio e il Coordinatore, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento per effetto dell'art. 1 del Decreto Rettorale n.532 del 5/09/2024, restano in carica per lo scorcio di anno accademico 2024-2025, e fino alla nomina del nuovo Consiglio che avverrà secondo quanto previsto dall'art.2.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.